



# COMUNE DI MEANA SARDO

UFFICIO DEL SINDACO

PROVINCIA DI NUORO

Piazza IV Novembre,4 – 08030 Meana Sardo - tel. 0784/64362 - fax 0784/64203  
e mail: sindaco@comunemeanasardo.it

Prot. n.2377 DEL 09/05/2024

ORDINANZA n. 7 del 09 Maggio 2024

**OGGETTO: PULIZIA CENTRO ABITATO-OBBLIGO SFALCIO E PULIZIA  
TERRENI UBICATI NEL CENTRO ABITATO E PRESCRIZIONI  
ANTINCENDIO ANNO 2024**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, ruderi e case disabitate, giardini privati e simili, sia nell'abitato che nelle periferie di questo Comune, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.11/34 del 30/4/2024 avente ad oggetto: "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025-Aggiornamento 2024;

**VISTO** l'Allegato alla Delibera G.R. n.11/34 del 30/04/2024- "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3 della L.21/11/2000 n.353 e della L.R. n.8 del 27/04/2016 nel quale all'art. 7 comma 1 viene stabilito che il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo decorre dal **1° Giugno al 31 Ottobre 2024;**

**SENTITO** l'Ufficio di Polizia Municipale, il quale segnala l'urgenza di procedere alla ripulitura delle aree private e pubbliche comprese le fontane e gli abbeveratoi;

**CONSIDERATO** altresì, che quanto descritto può costituire un pericolo per le persone, per le abitazioni e per le cose;

**RITENUTO** necessario predisporre per tempo misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, l'insorgere e il diffondersi degli incendi, nonché il proliferare di parassiti pericolosi per la pubblica salute;

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. n. 11/34 del 30/04/2024);

**RITENUTO** altresì, di dover adottare un provvedimento a tutela e salvaguardia della sicurezza, della salute e incolumità pubblica;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 689 del 1981, come modificato dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125, la Giunta Comunale è competente a stabilire, tra il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo da irrogare per il pagamento in misura ridotta, in deroga al comma 1 dello stesso articolo, per il quale il pagamento in misura ridotta è individuato nella minor somma tra il doppio del minimo e un terzo del massimo;

**VISTE** le leggi e i regolamenti vigenti in materia di P.S. e di Polizia Forestale;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

**CONSIDERATO** necessario procedere all'attuazione del programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

**VISTO** l'art. 54 comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dalla legge 125 del 24/07/08 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la tutela della salute pubblica;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui ai paragrafi precedenti;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

## **ORDINA**

- Il centro abitato e le immediate adiacenze devono essere tenuti sgombri da erbacee, sterpaglie, ammassi di rottami e altri materiali facilmente infiammabili;
- a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, ruderi e case disabitate, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Meana Sardo, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere entro il **1 Giugno 2024** ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;
- ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, nonché di mantenerli in condizioni igieniche - sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della stagione estiva;
- a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, ruderi e case disabitate, giardini e simili, sia persone fisiche sia giuridiche, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di lunghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite dall'art.28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

## DISPONE

Che gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati e/o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, siano consentiti nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre solo esclusivamente a seguito di **autorizzazione** del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabilite dalle prescrizioni regionale antincendio.

## VIETA

Nel periodo compreso tra il **1° Giugno e il 31 Ottobre 2024**, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo “:

- accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art.2 della L.353 del 2000;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possano provocare un incendio boschivo.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre opportuno piano di ripulitura degli spazi pubblici;

## AVVERTE

Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2024 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €5.000(cinquemila/00) e non superiore a €50.000(cinquantamila/00);

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita nella misura minima di € 50,00 (cinquanta) e in quella massima di € 500,00 (cinquecento), conciliabile entro 60 gg. mediante pagamento in misura ridotta di € 100,00 (cento).

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

L'agente di Polizia Locale, i Carabinieri e tutte le altre forze di polizia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sarà trasmessa: al Comando Polizia Locale Sede, al Locale Comando Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Forestale V. A. Laconi, all'Ufficio Tecnico Comunale sede.

*Dalla Residenza Municipale, 09 Maggio 2024*

*IL Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Donatella Demuru*

*Donatella Demuru*



*Il Sindaco  
Dott. Salvatore Bartolomeo Marras*

*Salvatore Marras*